

GLI ENTI FILANTROPICI.

*Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi.
Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale.*
(Albert Pike)

Gli artt. 37-39 del Codice del Terzo settore (CTS, emanato con d.lgs. 03 luglio 2017, n. 117) regolano una delle soggettività giuridiche riconosciute come ETS, ovvero gli **enti filantropici**, ai quali è dedicata un'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ex art. 46, co. 1, lett. c CTS ed art. 3, co. 1, lett. c D.M. 106/2020.

1. Il contesto precedente la riforma del Terzo settore. La filantropia.

Gli enti filantropici costituiscono una innovazione della riforma del Terzo settore, poiché l'ordinamento in precedenza non prevedeva questa tipologia di formazione sociale. L'istituto appare costruito dal Codice del Terzo settore per ricomprendere una serie di enti che, in mancanza, avrebbero dovuto iscriversi alla categoria residuale degli altri Enti del Terzo settore (ETS).

Gli Enti aventi intento filantropico sono già diffusi, in particolare sotto forma di fondazione, ad esempio le fondazioni d'impresa, le fondazioni di comunità, le fondazioni filantropiche di famiglia, le associazioni impegnate nella raccolta fondi a favore della ricerca scientifica per la cura di malattie gravi o di sostegno diretto alle famiglie in difficoltà¹. Per quanto riguarda le fondazioni bancarie, che pure sembrerebbero rientrare a pieno titolo nell'ambito della filantropia, ad esse non si applica la normativa sul Terzo settore, per espressa previsione dell'art. 3, co. 3 CTS.

La filantropia (dal greco *philos*, "amico, amante, appassionato" e *anthropos*, "essere umano") può essere descritta come la disposizione dell'animo a iniziative umanitarie che si traduce in attività dirette a realizzarle. È stata identificata come il quarto pilastro dell'organizzazione fondamentale degli Enti del Terzo settore, accanto al *volontariato* tipico delle ODV, alla *mutualità* presente nelle APS e all'*imprenditorialità* caratteristica delle imprese sociali².

Vi sono alcuni indici che permettono di distinguere la filantropia come precipuo oggetto sociale di un ente, dalle liberalità donative in generale:

- L'istituzionalizzazione della volontà di contribuire al bene comune creando un ente sopraindividuale per catalizzare e gestire diversi tipi di risorse, finanziarie innanzitutto, ma anche immobiliari, relazionali, intellettuali. È il cd. continuum of capital: financial, intellectual, human capital, con un'attenzione più alla qualità che alla quantità delle risorse;
- L'autonomia delle risorse finanziarie che consente una grande flessibilità e agilità non solo negli ambiti da supportare, ma anche nelle modalità di utilizzo delle risorse, negli ambiti di applicazione e negli approcci;

¹ Cfr. Ciessevi, Centro servizi per il volontariato città Metropolitana di Milano, a cura di, *Gli Enti Filantropici nella riforma del Terzo Settore*, in www.csroggi.org/gli-enti-filantropici-nella-riforma-del-terzo-settore/.

² Cfr. A. Fici, *Le fondazioni filantropiche nella riforma del terzo settore*, in www.celivo.it/doc/d1567_11_Chiapussi_-_Altri_enti_del_terzo_settore_e_enti_filantropici.pdf.

- La visione di lungo periodo che la contraddistingue, in genere di almeno 20 anni, che va al di là del singolo progetto, elemento molto raro nel mondo contemporaneo, in cui tutto è accelerato, consumato e cestinato nel breve periodo;
- I principi di governance quali rappresentatività, autorevolezza, trasparenza, relazione con i cosiddetti beneficiari, collaborazioni con altre fondazioni, enti filantropici e con differenti attori per il raggiungimento del bene comune e il grande tema della valutazione di impatto;
- Una crescente attenzione alle strutture operative e alle capacità e competenze specifiche richieste ai propri membri e dipendenti³.

2. Gli enti filantropici ex art. 37 CTS.

Gli enti filantropici sono ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (comma 1).

Si è inteso con questa norma ampliare il modello tradizionale della *fondazione di erogazione*, ammettendo anche la forma costitutiva dell'associazione, purché riconosciuta.

L'indicazione di "ente filantropico" è obbligatorio per questi Enti del Terzo settore ed è ad essi riservato (comma 2).

3. Le risorse degli enti filantropici (art. 38 CTS).

Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi (comma 1).

Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (comma 2).

4. Il bilancio sociale. Focus sul bilancio sociale degli enti filantropici.

In linea generale, gli ETS con entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (art. 14, co. 1 CTS). A prescindere dai limiti dimensionali,

³ Per le considerazioni di questo paragrafo si è profondamente debitori di C. Carazzone, *Fondazioni ed enti filantropici: da erogatori ad attivatori di capitale sociale e catalizzatori di innovazione*, in www.osservatoriodono.it/2019/10/15/fondazioni-ed-enti-filantropici-da-erogatori-ad-attivatori-di-capitale-sociale-e-catalizzatori-di-innovazione-noi-doniamo-2019/.

sono tenuti a redigere e rendere pubblico il bilancio sociale, in ragione della loro specificità e delle loro funzioni, i *centri di servizio per il volontariato* (art. 61, co. 1, lett. I CTS).

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 luglio 2019, recante “*Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore*”, sono state emanate le suddette Linee guida, le quali si applicano anche al bilancio sociale che deve obbligatoriamente essere redatto e pubblicato sul proprio sito internet dalle imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, ex art. 9, co. 2 d.lgs. 112/2017.

Si legge nel decreto ministeriale che il bilancio sociale, con i connessi obblighi di redazione e successivo deposito presso il RUNTS o presso il Registro delle imprese, nonché di diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale da parte degli ETS, è stato individuato dal legislatore come lo strumento attraverso il quale gli enti stessi possono dare attuazione ai principi propri della riforma del Terzo settore di trasparenza, informazione, rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi.

Il bilancio sociale non deve essere confuso con la relazione di missione ex art. 13 CTS, che insieme allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario forma il bilancio di esercizio degli enti e illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una *dimensione dinamica*, come processo di crescita della capacità dell’Ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori.

Gli ETS danno conto nel bilancio sociale di aver rispettato il principio secondo cui la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1:8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda (art. 16, co. 1 CTS).

Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni ex artt. 5-8 CTS, e contiene l’attestazione dei sindaci stessi circa la conformità del documento alle linee guida di cui all’art. 14 CTS (art. 30, co. 7 CTS).

Il bilancio sociale è per sua natura un documento pubblico, rivolto a tutti gli *stakeholders* interessati a reperire informazioni sull’ente del Terzo settore che lo ha redatto, attraverso il quale i lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e considerazione che l’Organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze degli *stakeholders*. Inoltre, considerato che si tratta di un documento da pubblicare assicurandone una idonea diffusione, lo stesso è destinato a raggiungere un numero elevato di terzi potenzialmente interessati⁴.

⁴ Agenzia per il Terzo settore, *Linee Guida e schemi per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit*, 2011, pag. 12.

Con specifico riferimento agli enti filantropici, il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (art. 39 CTS).

5. Agevolazioni fiscali per gli enti filantropici.

L'art. 84 CTS contiene talune norme di agevolazione fiscale applicabili alle ODV trasformatesi in enti filantropici e che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS (comma 2-bis).

Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'art. 79, co. 2-4 CTS, le seguenti attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato: a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale (comma 1).

I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale sono esenti dall'IRES (comma 2).

Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Per www.italiaius.it

Malo, 26 aprile 2021